



**COMUNE DI SOVICO**  
Provincia di Monza e Brianza

**VERBALE DI DELIBERAZIONE  
DELLA GIUNTA COMUNALE**

**N. 179 DEL 18-12-2014**

---

Oggetto: APPROVAZIONE AFFIDAMENTO TEMPORANEO ATTIVITA' CONTABILI E AMMINISTRATIVE DEI RIFIUTI

---

L'anno DUEMILAQUATTORDICI addì DICIOOTTO del mese di DICEMBRE alle ore 18.30 nella Residenza Comunale, convocata nei modi e forme di legge, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei sottoindicati Signori:

N.ro	COGNOME E NOME	Pr.	As.
1	COLOMBO Alfredo	Si	
2	GALLI Franco	Si	
3	CURTI Laura	Si	
4	ALBERTI Edoardo	Si	
5	SAINI Liliana	Si	

PRESENTI : 5

ASSENTI: 0

Partecipa il Segretario Generale Avv. MARIO BLANDINO, il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Il Sig. COLOMBO ALFREDO assume la Presidenza e, riconosciuta valida l'adunanza, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.



## APPROVAZIONE AFFIDAMENTO TEMPORANEO ATTIVITA' CONTABILI E AMMINISTRATIVE DEI RIFIUTI

### LA GIUNTA COMUNALE

#### Premesso che:

- a) Il Comune di Sovico, con delibera di C.C. n. 58 del 28/05/1974, esecutiva ai sensi di legge, ha aderito al Consorzio Provinciale della Brianza Milanese;
- b) Con delibera di C.C. n. 18 del 16/09/2010, esecutiva ai sensi di legge, è stata approvata la convenzione tra il Consorzio Provinciale della Brianza Milanese e il Comune di Sovico per la gestione dei servizi di igiene urbana;
- c) Attualmente il Comune di Sovico ha affidato, tramite convenzione, al Consorzio Provinciale della Brianza Milanese il servizio di smaltimento dei rifiuti urbani differenziati e indifferenziati, e ha delegato il Consorzio medesimo alla stipula, per suo conto, delle convenzioni Conai per il recupero dei rifiuti differenziati;
- d) Con delibera di C.C. n. 30 del 28/07/2014 è stato deciso di procedere allo scioglimento e messa in liquidazione del Consorzio della Brianza Milanese e di dare mandato al Sindaco di attivare tutte le procedure per giungere alla liquidazione del Consorzio medesimo, proponendo nella seduta dell'assemblea dei Sindaci la nomina di un liquidatore e il suo compenso;
- e) Con decisione dell'Assemblea Consortile n. 10 del 28/10/2014 è stato deliberato lo scioglimento e messa in liquidazione del Consorzio Provinciale della Brianza Milanese, con effetto a far tempo dal 01/01/2015;
- f) Gelsia Ambiente srl è una società a capitale interamente pubblico, che risulta attiva nell'ambito di dodici comuni della Provincia di Monza e Brianza e di un comune della Provincia di Como e che svolge per conto degli stessi attività di gestione della raccolta e trasporto rifiuti, spazzamento strade, gestione delle piattaforme ecologiche e degli smaltimenti;
- g) Gelsia Ambiente srl si è resa disponibile, nelle more dello scioglimento del Consorzio Provinciale della Brianza Milanese e fino all'attuazione del complesso riassetto del servizio di igiene urbana da parte del Comune, ad assicurare, nei confronti del Comune medesimo, la stessa operatività in precedenza garantita dal Consorzio predetto, nonché ad assumere parte del personale alle dipendenze del Consorzio medesimo, così facendosi carico della problematica occupazionale altrimenti facente capo ai comuni interessati;
- h) Con delibera di C.C. n. 31 del 28/07/2014 sono stati impartiti indirizzi in materia di gestione del servizio di igiene urbana;
- i) Pertanto è necessario deliberare, di affidare temporaneamente le attività contabili e amministrative riferite alle attività di smaltimento rifiuti con decorrenza dal 01/01/2015, allo scopo di consentire l'attività di smaltimento dei rifiuti solidi urbani differenziati e indifferenziati;
- j) I contratti di smaltimento rifiuti verranno tutti prorogati dal Consorzio Provinciale della Brianza Milanese;
- k) Gelsia Ambiente srl svolgerà il servizio amministrativo e contabile per lo smaltimento dei rifiuti soli urbani differenziati e indifferenziati;
- l) Il contratto allegato definisce in modo adeguato e complesso l'oggetto delle prestazioni da eseguire da parte di Gelsia Ambiente srl;



- m) Per lo svolgimento delle attività Gelsia Ambiente S.r.l. percepirà un corrispettivo nella misura di Euro 1.20/abitante oltre IVA di legge, da computarsi moltiplicando l'importo unitario per il numero degli abitanti del Comune alla data del 31 dicembre dell'anno precedente quello di riferimento (per il 2013 pari a 9.961,20 € oltre iva);

**Considerato che:**

- l'affidamento delle attività contabili e amministrative di cui all'allegata bozza contrattuale opera con decorrenza 1° gennaio 2015, allo scopo di consentire, in stretta aderenza ai servizi dedotti nei contratti di cui alla premessa, il mantenimento, senza soluzione di continuità, dell'operatività in precedenza assicurata dal Consorzio Provinciale della Brianza Milanese;

- la attività contabili e amministrative in oggetto si configurano come servizi di natura gestionale;

- di dover affidare i servizi medesimi ai sensi dell'art. 125 comma 11 D.Lgs. n. 163/2006 e nel rispetto del vigente regolamento comunale per l'acquisizione in economia di beni, servizi e lavori;

**Visti** i pareri previsti dall'art. 49 – comma 1 – del D.Lgs. 267/2000 che si allegano come parte integrante della presente deliberazione;

**Con i voti unanimi** dei presenti, acquisiti mediante votazione a scrutinio palese, per alzata di mano.

**DELIBERA:**

- 1) di approvare quanto riportato in premessa come parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- 2) di affidare temporaneamente le attività contabili e amministrative dei rifiuti di cui al contratto allegato in bozza al presente atto con decorrenza 1° gennaio 2015, allo scopo di consentire, in stretta aderenza ai servizi dedotti nei contratti di smaltimento dei rifiuti di cui alla premessa, compresa la frazione della carta cartone e del legno, il mantenimento, senza soluzione di continuità, dell'operatività in precedenza assicurata dal Consorzio Provinciale della Brianza Milanese.
- 3) di dare atto che la spesa presunta di 9.961,20 € (12.152,66 € oltre iva) sarà imputata sul cap. 7.200 del Bilancio pluriennale 2015.
- 4) di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134 – comma 4 – del D.Lgs. 267/2000.

**Allegati:**

schema contratto di affidamento temporaneo  
pareri



## CONTRATTO DI AFFIDAMENTO TEMPORANEO

L'anno duemilaquattordici il giorno [ ] del mese di [ ] in [ ], presso la Sede Comunale

### TRA

Il Comune di [ ], nella persona di [ ], a ciò debitamente autorizzato in forza di [ ], di seguito anche denominato "Ente Affidante"

### E

La Società Gelsia Ambiente S.r.l., con sede in Desio, Via Caravaggio 26/A, C.F./P.IVA 04153040961, nella persona del Direttore Generale, a ciò debitamente autorizzato in forza di Procura Rilasciata dal Consiglio di Amministrazione, di seguito anche denominata "Società Affidataria"

### PREMESSO

- a) che attualmente il Comune di [ ] ha affidato, tramite convenzione, al Consorzio Provinciale della Brianza Milanese il servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani differenziati e indifferenziati, e ha a un tempo delegato il Consorzio medesimo alla stipula, per suo conto, delle convenzioni CONAI per il recupero dei rifiuti differenziati;
- b) che, in particolare, l'attività di smaltimento predetta è effettuata, per il tramite del Consorzio Provinciale della Brianza Milanese, dalla società [ ], sulla base di contratto stipulato in data [ ]; dalla società [ ], sulla base di contratto stipulato in data [ ]; dalla società [ ], sulla base di contratto stipulato in data [ ]; aventi tutti validità, a seguito della proroga accordata, rispettivamente, con atti [ ], [ ] e [ ], fino alla data del 30 giugno 2015;
- c) che con delibera di Consiglio Comunale n. [ ] del [ ] è stato deciso di procedere allo scioglimento e messa in liquidazione del Consorzio Provinciale della Brianza Milanese e di dare mandato al Sindaco di attivare tutte le procedure per giungere alla liquidazione del Consorzio medesimo, proponendo nella seduta dell'assemblea dei Sindaci la nomina di un liquidatore e il suo compenso;
- d) che con decisione dell'Assemblea Consortile n. [ ] del [ ] è stato deliberato lo scioglimento e messa in liquidazione del Consorzio Provinciale della Brianza Milanese, con effetto a far tempo dal [ ];
- e) che Gelsia Ambiente S.r.l. è una società a capitale interamente pubblico, che risulta attiva nell'ambito di dodici comuni della Provincia di Monza e Brianza e di un comune della Provincia di Como e che svolge per conto degli stessi attività di gestione della raccolta e trasporto rifiuti, spazzamento strade, gestione delle piattaforme ecologiche e degli smaltimenti;
- f) che Gelsia Ambiente S.r.l. si è resa disponibile, nelle more dello scioglimento del Consorzio e fino all'attuazione del complessivo riassetto del servizio di igiene urbana da parte del Comune, ad assicurare, nei confronti del Comune medesimo, la stessa operatività in precedenza garantita dal Consorzio predetto, nonché ad assumere parte del personale alle dipendenze del consorzio medesimo, così facendosi carico della problematica occupazionale altrimenti facente capo ai Comuni interessati;
- g) che con delibera di Consiglio Comunale n. [ ] del [ ] sono stati impartiti indirizzi in materia di gestione del servizio di igiene urbana:
- h) che i contratti di cui alla precedente premessa b) risultano tutti prorogati, dal Consorzio Provinciale della Brianza Milanese, con effetto dalla data del [ ];
- i) che quanto risulta dal presente contratto definisce in modo adeguato e completo l'oggetto delle prestazioni da eseguire da parte di Gelsia Ambiente S.r.l., restando espressamente confermato

che la stessa ha potuto acquisire tutti gli elementi per un'adeguata valutazione tecnica ed economica delle stesse;

- j) che Gelsia Ambiente S.r.l. ha presentato la documentazione richiesta ai fini della stipula del contratto che, anche se non materialmente allegata al presente atto, ne forma parte integrante e sostanziale;

### **CONSIDERATO**

- k) che l'affidamento delle attività contabili e amministrative di cui al presente contratto è operato con decorrenza 1° gennaio 2015, allo scopo di consentire, in stretta aderenza ai servizi dedotti nei contratti di cui alla precedente premessa b), il mantenimento, senza soluzione di continuità, dell'operatività in precedenza assicurata dal Consorzio Provinciale della Brianza Milanese;

### **TUTTO CIO' PREMESSO E CONSIDERATO SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:**

#### **ART. 1**

*(Valore delle premesse e degli allegati)*

1. Le premesse di cui sopra, gli atti e i documenti richiamati nelle medesime premesse e nella restante parte del presente atto, ancorché non materialmente allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale del contratto.
2. L'esecuzione delle attività affidate è regolata, oltre che dal presente contratto, e per quanto ivi non previsto, dalle norme del codice civile e dalle altre disposizioni normative regolanti la materia.
3. Ogni modifica delle condizioni e dei termini del presente contratto richiede la forma scritta a pena di nullità.

#### **ART. 2**

*(Oggetto, ammontare e termini di esecuzione)*

1. L'Ente Affidante, con le modalità riportate nel presente contratto, affida alla Società Affidataria, che accetta, l'incarico per le attività descritte nell'Allegato A.
2. L'Ente Affidante provvederà a delegare alla Società Affidataria la gestione del contributo CONAI.
3. L'importo unitario annuo da riconoscere alla Società Affidataria, a titolo di corrispettivo per le attività svolte, ammonta a Euro 1.20/abitate oltre IVA di legge. L'importo complessivo annuo che dovrà essere corrisposto a tale titolo sarà quindi definito moltiplicando l'importo unitario per il numero degli abitanti del Comune alla data del 31 dicembre dell'anno precedente quello di riferimento, in rapporto al numero di mesi di effettiva prestazione delle attività. Il corrispettivo in parola sarà adeguato annualmente in funzione della variazione dell'indice ISTAT del costo del lavoro per attività di gestione rifiuti.
4. Il presente contratto ha validità fino alla data del 30 giugno 2015, data entro la quale è previsto giunga a completamento, con l'aggiudicazione, la gara a doppio oggetto di cui alla premessa d).

#### **ART. 3**

*(Oneri compensati nelle lavorazioni)*

1. L'importo unitario annuo di cui al precedente articolo 2.3 è accettato dalla Società Affidataria nella più completa e approfondita conoscenza delle quantità e del tipo di attività da svolgere, con rinuncia preventiva a qualsivoglia pretesa di carattere economico eventualmente derivante da errata valutazione o mancata conoscenza di fatti di natura tecnica, realizzativa o normativa legati all'esecuzione dell'attività stessa.
3. Resta inteso tra le Parti che la Società Affidataria, nell'esecuzione del presente contratto, assumerà il ruolo di semplice esecutore di servizi contabili e amministrativi.

#### **Art. 4**

*(Controllo sull'esecuzione delle attività affidate)*

1. Il controllo sull'esecuzione delle attività affidate è esercitato, per conto dell'Ente Affidante, dall'Ufficio [ ] .
2. Il controllo esercitato a termini del precedente comma non solleva in alcun caso la Società Affidataria dall'integrale responsabilità *ex* art. 1667 e ss. cod. civ. in ordine all'esecuzione a regola d'arte delle prestazioni dedotte nel presente contratto.

#### **Art. 5**

*(Direzione del servizio)*

1. Prima dell'inizio dell'esecuzione del presente contratto la Società Affidataria comunicherà all'Ente Affidante il nome del Responsabile delle attività, al quale competerà ogni responsabilità in ordine all'andamento delle stesse e l'obbligo di assicurarne l'esecuzione in conformità dei patti contrattuali e nel pieno rispetto di tutte le norme vigenti, o emanate nel corso di validità del contratto medesimo, con particolare riguardo a quelle infortunistiche e a quelle contenute nel d.lg. n. 81/08 e ss.mm.ii. nonché a quelle in materia ambientale, con particolare riguardo al d.lg. n. 152/06 e ss.mm.ii..

#### **Art. 6**

*(Personale della Società Affidataria)*

1. Il personale della Società Affidataria dovrà essere, per numero e qualità, adeguato all'importanza delle attività da svolgere e alle modalità concordate per la sua erogazione. Dovrà essere altresì formato e informato in materia di approntamento di presidi di prevenzione e protezione e in materia di salute e igiene del lavoro.
2. La Società Affidataria dovrà osservare e curare che siano osservate le norme e le prescrizioni delle leggi e dei regolamenti vigenti sull'assunzione, tutela, protezione e assistenza dei lavoratori impegnati nell'esecuzione delle attività.
3. Tutti i dipendenti della Società Affidataria sono tenuti a osservare le prescrizioni risultanti dalla normativa antinfortunistica di tempo in tempo vigente.
4. Tutti i dipendenti e/o collaboratori della Società Affidataria devono essere formati e addestrati alle mansioni da svolgere, a cura e onere della Società Affidataria medesima.
5. L'inosservanza delle predette condizioni costituisce per la Società Affidataria responsabilità, sotto il profilo penale e civile, dei danni che per tale effetto dovessero derivare al personale, a terzi, alle opere.

#### **Art. 7**

*(Norme di sicurezza)*

1. Le attività di cui al presente contratto devono svolgersi nel pieno rispetto della vigente normativa in materia di prevenzione infortuni e igiene del lavoro.
2. Con la sottoscrizione del presente contratto la Società Affidataria dichiara di avere la possibilità e i mezzi necessari per procedere alla prestazione delle attività dedotte in contratto secondo le vigenti norme di sicurezza, anche ai sensi del d.lg. n. 81/08 e ss.mm.ii..
3. La Società Affidataria è in ogni caso responsabile dei danni cagionati dall'inosservanza e trasgressione delle prescrizioni tecniche e delle norme di vigilanza e di sicurezza disposte dalle leggi e dai regolamenti in vigore, con l'eccezione di quanto direttamente imputabile all'attività svolta dalle società indicate nella premessa b), in forza di quanto stabilito dal precedente art. 3.

#### **ART. 8**

*(Penali)*

1. In caso di grave inadempimento alle prestazioni dedotte nel presente contratto, l'Ente Affidante sarà legittimato ad applicare, a proprio insindacabile giudizio, una penale di importo variabile da un minimo di € 100,00 (euro cento/00) a un massimo di € 500,00 (euro cinquecento/00) in ragione della gravità dell'inadempimento.

2. Per l'applicazione della penale di cui al comma precedente, si procederà, innanzitutto, alla contestazione alla Società Affidataria del relativo inadempimento contrattuale da parte del Responsabile dell'Ufficio preposto all'esercizio del controllo, anche a mezzo fax, rivolgendosi alla sede legale o al domicilio eletto dalla Società Affidataria stessa.

3. Entro il termine di tre giorni successivi alla data di detta comunicazione, la Società Affidataria potrà presentare eventuali osservazioni; decorso il suddetto termine l'Ente Affidante, nel caso non abbia ricevuto alcuna giustificazione oppure anche nel caso le avesse ricevute e non le ritenesse fondate, procederà discrezionalmente all'applicazione della penale e, in ogni caso, all'adozione di ogni determinazione ritenuta opportuna.

4. Le penali si applicano mediante ritenuta sul primo pagamento utile al verificarsi della contestazione.

#### **ART. 9**

*(Obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari)*

1. La Società affidataria è tenuta ad assolvere a tutti gli obblighi previsti dall'art. 3 della l. n. 136/10 al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi al presente contratto.

#### **ART. 10**

*(Clausola risolutiva espressa in caso di mancato assolvimento degli obblighi in materia di tracciabilità dei flussi finanziari)*

1. Qualora la Società Affidataria non assolva agli obblighi previsti dall'art. 3 della l. n. 136/10 per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi al presente contratto, lo stesso si risolve di diritto ai sensi dell'art. 1456 c.c. e dell'art. 3, c. 8 della l. n. 136 del 2010.

#### **ART. 11**

*(Fatturazione e modalità di pagamento)*

1. Per il servizio amministrativo e contabile di cui al presente contratto, l'Ente Affidante corrisponderà alla Società Affidataria il prezzo concordato che sarà fatturato in due soluzioni, entro il 31/3/2015 ed entro il 30/6/2015.

2. La liquidazione dei corrispettivi avverrà previa verifica di regolarità contributiva mediante acquisizione del DURC (Documento di regolarità contributiva) in corso di validità, ai sensi di quanto previsto dal d.m. 24/10/07.

3. Il pagamento del corrispettivo sarà effettuato mediante bonifico bancario nel conto corrente dedicato IT [ ] presso la [ ], Via [ ]. La persona autorizzata a operare sul conto suddetto è il sig. [ ], C.F.: [ ].

#### **ART. 12**

*(Risoluzione del contratto)*

1. Il recesso dal contratto o la sua risoluzione per reati accertati, per gravi inadempimenti, grave irregolarità o grave ritardo sono disciplinati dagli artt. 134, 135 e 136 del d.lg. n. 163/06.

2. I relativi provvedimenti e obblighi in caso di risoluzione del contratto sono disciplinati dagli artt. 138 e 139 del d.lg. n. 163/06.

#### **ART. 13**

*(Cessione del credito)*

1. Ai fini della cessione dei crediti derivanti dalle prestazioni oggetto del presente contratto, si applicano le disposizioni di cui all'art. 117 del d.lg. n. 163/06.

#### **ART. 14**

*(Legge applicabile e controversie)*

1. Per quanto non espressamente previsto nel presente contratto, che costituisce parte integrante e sostanziale del contratto, si rinvia alla vigente normativa in materia.
2. Per le controversie inerenti l'interpretazione, esecuzione, validità efficacia e/o risoluzione del presente contratto che non si siano potute risolvere con l'accordo diretto delle Parti, è competente in via esclusiva il Foro di Monza.

#### **Art. 15**

*(Elezione di domicilio)*

1. L'Ente Affidante, agli effetti del presente atto, dichiara di avere il proprio domicilio in [ ] .
1. La Società Affidataria, agli effetti del presente atto, dichiara di avere il proprio domicilio in Desio, Via Caravaggio 26/A.

#### **Art. 16**

*(Spese)*

1. Tutte le spese, imposte e tasse, inerenti e conseguenti al presente atto, con la sola esclusione dell'I.V.A., sono e saranno a esclusivo carico della Società Affidataria.

#### **ART. 17**

*(Trattamento dei dati personali)*

1. I dati personali conferiti ai fini della stipula del presente contratto sono raccolti e trattati le modalità e le finalità di cui al d.lg. n. 196/2003 e ss.mm.ii..

#### **Art. 18**

*(Efficacia)*

1. La sottoscrizione del presente contratto costituisce accettazione delle condizioni e delle modalità di espletamento dell'incarico in esso contenute.

**Letto, confermato e sottoscritto dalle Parti.**

**Ente Affidante**

**Gelsia Ambiente S.r.l.**

Ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 c.c., la Società Affidataria riconosce e dichiara che il presente documento è stato attentamente analizzato e valutato in ogni sua singola parte e, pertanto, con la firma di seguito apposta, si confermano e approvano specificamente tutte le clausole contenute.

**Ente Affidante**

**Gelsia Ambiente S.r.l.**

## Allegato A)

1. Gestione della contabilità ambientale relativa al servizio di intermediazione dei rifiuti di cui al precedente punto 1, compresa la frazione della carta cartone CER 20.01.01 mediante compilazione e tenuta dei formulari di identificazione dei rifiuti e dei relativi registri.

L’Affidataria dovrà provvedere a proprie cura e spese:

- a) alla fornitura, vidimazione, tenuta e corretta compilazione del registro di intermediazione, dei rifiuti raccolti sul territorio.

L’Affidataria si impegna a conservare il registro di intermediazione dei rifiuti raccolti sul territorio presso la propria sede sita in via Caravaggio 26/A Desio (MB). Nel caso di visite ispettive da parte di Enti di controllo che richiedessero di prenderne visione, l’Impresa dovrà provvedere alla consegna dello stesso presso la sede comunale entro 2 (due) ore dalla relativa richiesta del Responsabile dell’esecuzione del contratto, senza oneri aggiuntivi per il Comune. I registri non più in uso, andranno tempestivamente consegnati al Comune per la loro conservazione per il tempo previsto dalla normativa vigente in materia;

- b) alla fornitura, vidimazione, compilazione e corretta gestione dei formulari di identificazione e trasporto, di cui all’art.193 del D.Lgs.152/2006 e s.m.i., dei rifiuti raccolti sul territorio e presso la piattaforma ecologica per la parte di competenza;
- c) a compiere tutti gli adempimenti previsti in materia di SISTRI per quanto di propria competenza;
- d) alla presentazione al Responsabile dell’esecuzione del contratto **entro il quindicesimo giorno di ogni mese**, di un prospetto riassuntivo di ogni conferimento del mese precedente effettuato presso i luoghi di smaltimento, incenerimento o recupero dei rifiuti ed, **entro il ventesimo giorno del mese**, tutta la relativa documentazione (formulari di identificazione rifiuto, eventuali bollettini di pesata in uscita dalla piattaforma ecologica Comunale e bollettini di pesata degli impianti di conferimento, ecc.). Sul prospetto deve essere riportata l’indicazione della provenienza del rifiuto, se da territorio o da piattaforma Comunale;
- e) provvedere alla completa stesura del MUD, al pagamento dei diritti di segreteria e al recapito nelle sedi di competenza ad ogni scadenza annuale prevista da legge. Prima di procedere alla consegna del MUD, l’Impresa dovrà sottoporlo al controllo da parte del Responsabile dell’esecuzione del contratto. Restano in capo al Comune gli adempimenti di inserimento dei dati sui rifiuti nel programma O.R.SO. – Osservatorio Rifiuti Sovraregionale;
- f) a trasmettere alla Banca Dati ANCI – CONAI tutti i dati e le informazioni obbligatorie per i soggetti convenzionati, relativi al funzionamento dell’Accordo in essere e alle attività di raccolta dei materiali di imballaggio.

2. Gestione delle filiere del consorzio nazionale imballaggi (CONAI). Il servizio prevede le seguenti attività svolte per conto del Comune:

- a. convenzionamento con le singole filiere del CONAI;
- b. reperimento degli impianti di recupero dei rifiuti di imballaggio suddivisi per tipologia;
- c. gestione dei rapporti economici con le singole filiere del CONAI.

3. Attività di educazione e informazione ambientale presso la cittadinanza.

L’Affidataria dovrà provvedere a promuovere la sostenibilità ambientale e il benessere responsabile attraverso interventi di educazione ambientale nelle scuole, progettati e realizzati interamente dalla stessa.



**COMUNE DI SOVICO**  
**Provincia di Monza e Brianza**

ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE G.C. N. *179* DEL *18/12/2014* avente ad oggetto:  
**APPROVAZIONE AFFIDAMENTO TEMPORANEO ATTIVITA' CONTABILE E**  
**AMMINISTRATIVE DEI RIFIUTI**

**PARERI ED ATTESTAZIONI PREVISTI DALL'ART. 49 - comma 1 - DEL D. LGS. 18-8-2000 N. 267**  
**"TESTO UNICO SULL'ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI"**

PARERE DEL RESPONSABILE DEL SETTORE INTERESSATO IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA:  
**favorevole**

Addi, 18 dicembre 2014

IL RESPONSABILE DEL SETTORE  
LL.PP., PATRIMONIO ED ECOLOGIA  
(Simona ing. Cazzaniga)



PARERE DEL RESPONSABILE DI RAGIONERIA IN MERITO ALLA REGOLARITA' CONTABILE:

Addi, *18.12.2014*

IL RESPONSABILE DEL SETTORE  
FINANZIARIO  
(dott.ssa Rita Ruggiero)



Letto, confermato e sottoscritto.

**IL PRESIDENTE**  
COLOMBO ALFREDO



**IL SEGRETARIO GENERALE**  
Avv. MARIO BLANDINO

**CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE E COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO CONSILIARI**  
(art. 124 e 125 D. Lgs. 18-8-2000 n. 267 – T.U.E.L. e art. 32 L. 18-6-2009 n. 69)

Del presente atto deliberativo viene iniziata oggi la pubblicazione sul sito istituzionale dell'Ente – Sezione Albo Pretorio On-line per 15 giorni consecutivi, con contestuale comunicazione ai Capigruppo Consiliari, ai sensi degli artt. 124 e 125 D. Lgs. 18-8-2000 n. 267 (T.U.E.L.) e art. 32 L. 18-6-2009 n. 69)

Addì 08 GEN. 2015

**IL SEGRETARIO GENERALE**  
Avv. MARIO BLANDINO

---

**CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'**

(art. 134 – commi 3 e 4 - D. Lgs. 18-8-2000 n. 267 – T.U.E.L.)

Il presente atto è divenuto esecutivo in data \_\_\_\_\_ ai sensi dell'art. 134 – comma 3 -D. Lgs. 18-8-2000 n. 267.

Il presente atto è divenuto esecutivo in data 18 DIC. 2014 ai sensi dell'art. 134 – comma 4 -D. Lgs. 18-8-2000 n. 267.

Addì 08 GEN. 2015

**IL SEGRETARIO GENERALE**  
Avv. MARIO BLANDINO

